

Entrata in vigore il 1° gennaio 2024

**Regolamento
concernente il riconoscimento dei diplomi uni-
versitari in logopedia**

del ...

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visti gli articoli 2, 4, 6 e 7 dell'Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 3 marzo 2005,

decreta:

I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina i requisiti minimi per il riconoscimento a livello svizzero dei diplomi universitari che abilitano all'esercizio della professione in logopedia.

Art. 2 Definizioni

¹I logopedisti e le logopediste lavorano con bambini, adolescenti e adulti. Operano nell'ambito della prima infanzia, nell'ambito della formazione scolastica, nelle strutture sanitarie e in ambulatori privati. La loro formazione verte su prevenzione, valutazione e diagnosi, terapia, sostegno, consulenza, riabilitazione dei disturbi della comunicazione, del linguaggio orale e scritto, della

parola, della voce, della comprensione matematica, della deglutizione e della miofunzione.

²Le persone che hanno maturato un'esperienza professionale in un altro ambito possono riconvertirsi in logopedisti svolgendo una formazione in logopedia, a condizione che abbiano 30 o più anni, abbiano superato una formazione di livello secondario II della durata di tre anni e la loro esperienza professionale corrisponda a una percentuale d'impiego totale del 300 per cento distribuita su un periodo massimo di sette anni.

³Una formazione formale è un percorso di apprendimento regolamentato che porta al conseguimento di un diploma di livello secondario II, un diploma di formazione professionale superiore o un diploma universitario. Si chiamano prestazioni di studio quelle acquisite nell'ambito della formazione formale a livello di scuole universitarie.

⁴La formazione non formale è un percorso di apprendimento strutturato al di fuori della formazione formale, in particolare la formazione continua.

⁵La formazione informale è acquisita al di fuori dei percorsi di apprendimento strutturati.

II Requisiti formali del riconoscimento

Art. 3

Possono essere riconosciuti i diplomi che abilitano all'esercizio della professione in logopedia, rilasciati da una scuola universitaria cantonale o riconosciuta da uno o più Cantoni, accreditata a livello istituzionale sulla base della Legge federale del 30 settembre 2011¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero e i cui corsi di studio adempiono i requisiti minimi del presente regolamento.

¹ LPSU, RS 414.20.

III Condizioni di ammissione alla formazione

Art. 4 Ammissione alla formazione a livello di bachelor

¹L'ammissione alla formazione a livello di bachelor conformemente all'articolo 7 capoverso 1 presuppone una maturità liceale, il superamento dell'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale o di maturità specializzata alle scuole universitarie professionali² o un diploma universitario.

²Possono essere altresì ammessi

- a. i titolari di un diploma di un corso triennale conseguito presso una scuola riconosciuta del livello secondario II o di un attestato federale di capacità con diversi anni di esperienza professionale, a condizione che dimostrino l'equivalenza con la maturità liceale nell'ambito di un esame da sostenere prima dell'inizio degli studi;
- b. i professionisti in un altro ambito che si riconvertono, a condizione che la scuola universitaria abbia constatato la loro idoneità allo studio nell'ambito di una procedura documentata «su dossier».

Art. 5 Ammissione alla formazione a livello di master

L'ammissione alla formazione a livello di master conformemente all'articolo 7 capoverso 2 presuppone il conseguimento di un bachelor in un settore affine alla logopedia. Gli istituti di formazione possono stabilire ulteriori condizioni rilevanti per lo studio in logopedia.

² Regolamento del 17 marzo 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un certificato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero.

IV Requisiti concernenti la formazione

Art. 6 Obiettivi della formazione

Nel corso della formazione i diplomati e le diplomate acquisiscono competenze e conoscenze per

- a. individuare, accertare e diagnosticare disturbi della comunicazione verbale e non verbale, del linguaggio orale e scritto, della parola, della voce, della deglutizione, della miofunzione e della comprensione matematica nelle persone di ogni età e in un contesto pedagogico terapeutico nonché medico terapeutico,
- b. pianificare, condurre e valutare gli interventi di prevenzione, sostegno, consulenza e terapeutici in relazione con i disturbi che rientrano nell'ambito di attività descritto alla lettera a;
- c. redigere rapporti e perizie professionalmente fondati e orientati ai destinatari nel rispetto delle norme etiche e legali;
- d. attuare una collaborazione interprofessionale e intraprofessionale in équipe, in rete e con le autorità nonché invitare a consultare altri specialisti;
- e. collaborare allo sviluppo e alla realizzazione di progetti di ricerca;
- f. integrare il contesto familiare e sociale nella pianificazione e nell'attuazione degli interventi descritti alle lettere a. e b.;
- g. esercitare l'attività secondo la pratica basata sull'evidenza e ampliare le conoscenze; e
- h. garantire la qualità degli interventi logopedici nell'esercizio della professione e il loro ulteriore sviluppo.

A Portata e livello della formazione

Art. 7 Portata della formazione

¹La formazione corrisponde a uno studio di bachelor secondo l'Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento³ e totalizza 180 crediti ECTS⁴.

²La formazione può avvenire anche nell'ambito di uno studio di master che totalizza 120 crediti ECTS basato su un diploma di bachelor conformemente all'articolo 5.

Art. 8 Computo degli studi già effettuati

Le formazioni e gli studi formali rilevanti per il conseguimento del diploma già effettuati sono computati in misura adeguata. Le formazioni non formali effettuate al livello delle scuole universitarie possono essere computate per un massimo di 15 crediti ECTS. Un'eventuale pratica professionale convalidata può essere computata alla formazione pratica.

B Contenuti della formazione

Art. 9 Settori di formazione

¹La formazione comprende contenuti specifici alla logopedia conformemente all'articolo 6 nonché aspetti rilevanti di settori affini alla logopedia, in particolare studi di linguistica, psicologia, scienze dell'educazione e della formazione, pedagogia speciale, scienze mediche e metodologia scientifica.

²La formazione pratica è parte integrante della formazione. È svolta, tra l'altro, sotto forma di stage e totalizza almeno 45 crediti ECTS.

³ Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 29 novembre 2019 sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere.

⁴ European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).

Art. 10 Relazione tra teoria e pratica, insegnamento e ricerca

La formazione mette in relazione teoria e pratica, nonché insegnamento e ricerca.

V Idoneità alla professione

Art. 11

¹La professione in logopedia pone esigenze che gli studenti e le studentesse devono soddisfare per garantire l'integrità delle persone loro affidate.

²La scuola universitaria adotta una procedura appropriata per escludere gli studenti e le studentesse non idonei ai sensi del capoverso 1.

VI Diploma

Art. 12 Condizioni per il rilascio del diploma

Il diploma è rilasciato in base a una valutazione completa delle qualifiche e delle prestazioni di studio degli studenti e delle studentesse nei campi indicati all'articolo 9 e in rapporto con l'acquisizione delle competenze e delle conoscenze di cui all'articolo 6, dopo l'accertamento dell'idoneità alla professione secondo l'articolo 11.

Art. 13 Certificato di diploma

¹Il certificato di diploma contiene:

- a. la denominazione della scuola universitaria,
- b. i dati personali del diplomato o della diplomata,
- c. la menzione «diploma in logopedia»,
- d. la firma dell'istanza competente, e
- e. il luogo e la data.

²Sul diploma riconosciuto figura la menzione aggiuntiva: «Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del... [data del primo riconoscimento])».

³Se il certificato di diploma è rilasciato anche in inglese, si devono usare i termini stabiliti nell'allegato.

Art. 14 Titolo

¹Il diploma è corredato di un titolo professionale. La persona titolare di un diploma riconosciuto ha il diritto di portare il titolo di «logopedista diplomato (CDPE)», «logopedista diplomata (CDPE)».

²Quando è rilasciato un titolo conforme alla Dichiarazione di Bologna, il certificato di diploma porta la dicitura «Bachelor of Arts» o «Bachelor of Science», «Master of Arts» o «Master of Science», completata da «*in Speech and Language Therapy*».

VII Requisiti concernenti i responsabili della formazione

Art. 15 Qualifiche dei formatori

I formatori possiedono un titolo di una scuola universitaria nella materia d'insegnamento, qualifiche didattiche specifiche alle scuole universitarie e, in generale, un'esperienza professionale nel settore di specializzazione.

Art. 16 Qualifiche dei responsabili della formazione pratica

I formatori pratici sono titolari di un diploma in logopedia e hanno almeno due anni di esperienza professionale. La formazione necessaria all'adempimento del loro compito è assicurata generalmente dagli istituti di formazione.

VIII Procedura di riconoscimento

Art. 17 Commissione di riconoscimento

¹Il Comitato della CDPE incarica una o più commissioni di riconoscimento di esaminare i corsi di studio.

²Il Segretariato generale della CDPE ne assume il segretariato.

Art. 18 Procedura

¹La commissione di riconoscimento competente esamina il corso di studio per il quale è stato richiesto il riconoscimento da uno o più Cantoni e formula una proposta all'attenzione del Comitato della CDPE in funzione dei risultati dell'esame svolto.

²Il Comitato della CDPE decide in merito al riconoscimento e a eventuali condizioni o al rifiuto. Revoca il riconoscimento qualora le condizioni non fossero più rispettate.

³Ogni modifica a un corso di studio riconosciuto con un impatto sulle condizioni di riconoscimento deve essere comunicato alla commissione di riconoscimento. Le modifiche sostanziali danno luogo a una verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento del corso di studio.

⁴Dopo sette anni, il Cantone o i Cantoni responsabili domandano una verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento del corso di studio. Il Comitato della CDPE decide in merito alla conferma del riconoscimento.

Art. 19 Registro

La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti.

IX Disposizioni finali

Art. 20 Rimedi giuridici

¹I Cantoni possono contestare le decisioni dell'autorità di riconoscimento con un'azione legale secondo l'articolo 120 della Legge sul Tribunale federale⁵.

²I privati interessati possono impugnare le decisioni prese dalle autorità di riconoscimento in merito al riconoscimento retroattivo dei diplomi di diritto anteriore presentando un ricorso scritto e motivato alla Commissione di ricorso CDPE/CDS entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Le disposizioni della Legge sul Tribunale amministrativo federale⁶ sono applicabili per analogia.

Art. 21 Procedure di riconoscimento pendenti

Le procedure di riconoscimento ancora pendenti all'entrata in vigore del presente regolamento sono concluse in applicazione delle nuove regole di diritto.

Art. 22 Diplomi d'insegnamento riconosciuti in base al diritto anteriore

¹I riconoscimenti concessi in applicazione del diritto anteriore restano acquisiti e mantengono la loro validità anche secondo le nuove regole di diritto.

²I corsi di studio riconosciuti secondo l'articolo 18 capoversi 3 e 4 sono verificati in base alle nuove regole di diritto. È fatto salvo l'articolo 26.

Art. 23 Diplomi d'insegnamento conformi al diritto anteriore

⁵ RS 173.110.

⁶ RS 173.32.

¹I diplomi cantonali o riconosciuti da uno o più Cantoni, rilasciati prima dell'attribuzione del riconoscimento secondo il diritto intercantonale, sono considerati riconosciuti in modo retroattivo, a condizione che il Cantone competente confermi che si tratta di diplomi antecedenti.

²I titolari di un diploma conforme al diritto anteriore sono autorizzati a portare il titolo definito nell'articolo 14 capoverso 1.

³Il Segretariato generale della CDPE rilascia, su richiesta, un attestato a conferma del riconoscimento retroattivo.

Art. 24 Ammissione di studenti e studentesse titolari di un diploma conforme al diritto anteriore

I titolari di un diploma d'insegnamento rilasciato dalle scuole normali secondo il diritto anteriore riconosciuto dalla CDPE sono ammessi al corso di studio.

Art. 25 Abrogazione del diritto anteriore

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento del 3 novembre 2000 concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria.

Art. 26 Disposizione transitoria

¹Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la scuola universitaria può ancora avviare programmi di studio secondo il diritto anteriore per due anni.

²Qualora l'ordinamento interno delle scuole universitarie lo preveda, gli studenti e le studentesse che hanno cominciato i loro studi secondo il diritto anteriore li possono terminare secondo lo stesso diritto. La scuola universitaria può prevedere un trasferimento in corsi di studio conformi al nuovo diritto, fermo restando che il trasferimento non deve comportare alcun svantaggio per le persone che hanno cominciato i loro studi secondo il diritto anteriore.

Art. 27 Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Berna, ...

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della
pubblica educazione

La presidente,
Silvia Steiner

La segretaria generale,
Susanne Hardmeier

Allegato

Traduzione in inglese del certificato di diploma

Se il certificato di diploma è rilasciato anche in inglese, si devono usare i termini seguenti:

Diploma in logopedia / pedagogia curativa del linguaggio	<i>Diploma in Speech and Language Therapy</i>
--	---

Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del ... [Data del primo riconoscimento])	<i>The diploma is recognized throughout Switzerland (decision by the Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education (EDK) of ... [Data del primo riconoscimento])</i>
--	--